

L'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile Luigi Bertschy, riferisce alla Giunta regionale in merito all'opportunità di approvare una proposta di disegno di legge regionale finalizzata a:

- a) dare attuazione all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 21 giugno 2024, concernenti l'individuazione di superfici e aree idonee e non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili sul territorio regionale;
- b) promuovere lo sviluppo sostenibile delle fonti energetiche rinnovabili sul territorio regionale, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali di incremento della potenza installata entro il 2030 anche attraverso la concessione di contributi;
- c) recepire le disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, in materia di semplificazione dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.

Riferisce che, con deliberazione della Giunta regionale n. 1193 in data 30 settembre 2024, ai fini della corretta individuazione delle sopra indicate superfici e aree, è stata valutata la necessità di contemperare il vincolo del raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto e i principi di minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio e l'importanza degli interessi coinvolti, trasversali alle competenze di più Assessorati regionali.

Riferisce altresì che la stessa deliberazione, considerata la trasversalità delle attività e la ristrettezza dei tempi a disposizione per garantire la predisposizione e l'approvazione della succitata norma regionale, ha stabilito di procedere in stretta collaborazione tra i diversi Assessorati competenti per materia e di individuare un sistema di governance regionale strutturato come segue:

1. Cabina di regia, presieduta dall'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile e composta dagli Assessori competenti per materia (l'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, l'Assessore ai beni e alle attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali, l'Assessore alle opere pubbliche, territorio e ambiente) e da un rappresentante del Consiglio permanente degli Enti Locali, per il governo del processo di individuazione delle aree e superfici sopra indicate, con funzioni di coordinamento politico, indirizzo e impulso al Tavolo tecnico tematico di cui al punto successivo;
2. Tavolo tecnico in tema di aree idonee costituito a supporto operativo della Cabina di regia, coordinato dalla struttura regionale Sviluppo energetico sostenibile con il supporto tecnico del Servizio COA energia di Finaosta S.p.A. che partecipa al medesimo e composto altresì da un rappresentante del Consorzio degli Enti Locali dallo stesso designato, e dai Coordinatori regionali dei seguenti Dipartimenti competenti per materia o loro delegati:
 - Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali;
 - Dipartimento agricoltura;
 - Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio;
 - Dipartimento ambiente.

Riferisce, pertanto che il disegno di legge è il risultato dell'attività svolta in attuazione della succitata deliberazione.

Illustra le motivazioni e i contenuti del provvedimento di cui si tratta, così come riportati nella relazione d'accompagnamento al testo del disegno di legge.

Propone, quindi, alla Giunta regionale di sottoporre all'esame del Consiglio regionale la proposta di disegno di legge concernente: «Misure urgenti per l'individuazione delle superfici e delle aree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e promozione allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili».

LA GIUNTA REGIONALE

- sentito l'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy;
- esaminato il testo proposto;
- visto il parere del dirigente della Struttura affari legislativi e aiuti di stato, prot. n. 4157 in data 9 giugno 2025;
- visti lo schema dei costi e la scheda tecnica predisposti dal Coordinatore del Dipartimento sviluppo economico ed energia in vacanza del Dirigente della Struttura sviluppo energetico sostenibile;
- unanimemente,

CONCORDA

di sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'allegata proposta di disegno di legge concernente:
«Misure urgenti per l'individuazione di superfici e aree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, per la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per la promozione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili».

Allegato all'oggetto n.

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLEE D'AOSTE

Adunanza del Consiglio regionale in data

Disegno di legge regionale n.

presentato dalla Giunta regionale in data

concernente: "Misure urgenti per l'individuazione di superfici e aree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, per la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per la promozione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili."

Relazione

Lo sviluppo delle energie rinnovabili rappresenta una delle principali leve per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e contrasto ai cambiamenti climatici stabiliti a livello europeo, nazionale e regionale.

La Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), ha stabilito obiettivi ambiziosi in questo ambito, richiedendo un significativo incremento della capacità installata nei prossimi anni.

Al fine di dare impulso alle installazioni, il d.lgs. 199/2021 ha introdotto, all'articolo 20, una specifica disciplina volta all'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, con l'obiettivo di identificare sul territorio le superfici e le aree in cui è possibile accelerare i procedimenti autorizzativi, compatibili con gli obiettivi nazionali di nuova potenza al 2030 e con gli strumenti di tutela ambientale e del patrimonio culturale e paesaggistico.

In sua attuazione, il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), ha stabilito principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, demandando alle Regioni il compito di declinarli sul proprio territorio, entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore. Il decreto ha inoltre definito la ripartizione fra le Regioni e le Province autonome dell'obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, assegnando alla Valle d'Aosta obiettivi specifici di nuova potenza annuale installata crescenti fino a 328 MW al 2030.

Il Piano energetico ambientale regionale al 2030 (PEAR VDA 2030), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.3360/XVI del 7 marzo 2024, che delinea la strategia energetica regionale al 2030 includendo specifici obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, ha sottolineato l'importanza dell'individuazione delle aree e superfici idonee di cui al d.lgs. 199/2021 come strumento chiave per facilitare il raggiungimento dei target regionali.

Allo scopo di dare esito alla definizione di dette superfici e aree, con deliberazione della Giunta regionale n. 1193 del 30 settembre 2024, la Regione ha istituito un sistema di governance strutturato

su due livelli, per garantire il necessario coordinamento tra tutti gli Assessorati competenti e gli Enti locali: una cabina di regia politica presieduta dall'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, e un tavolo tecnico in tema di aree idonee (TTAI), coordinato dalla struttura regionale sviluppo energetico sostenibile.

Il presente disegno di legge, frutto di questo lavoro coordinato, si propone, pertanto, di dare attuazione all'articolo 20, comma 4, del d.lgs. 199/2021 e all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 21 giugno 2024, individuando le superfici e le aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale.

Il disegno di legge adotta un approccio sistematico volto all'individuazione delle aree, definendo innanzitutto le finalità generali e i principi che devono guidare l'azione amministrativa. Particolare attenzione viene posta al raccordo con gli strumenti di pianificazione esistenti, in particolare il PEAR VDA 2030, e alla necessità di contemperare le esigenze di sviluppo delle rinnovabili con la tutela del patrimonio culturale, storico-paesaggistico e ambientale.

Il disegno di legge, riprendendo i contenuti del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 21 giugno 2024, individua:

- le superfici e le aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, nelle quali applicare, ove pertinente, un iter autorizzativo semplificato;
- le superfici e le aree non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, da individuare secondo modalità e criteri stabiliti dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 e successive modifiche e integrazioni, le cui caratteristiche sono difficilmente compatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti. Su tali superfici e aree non sussiste un divieto alla realizzazione degli impianti, ma le stesse si caratterizzano per un'elevata probabilità di esito negativo dell'istruttoria di autorizzazione, ove pertinente;
- le superfici e le aree ordinarie per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, soggette a un iter autorizzativo ordinario;
- le aree in cui è espressamente vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 21 giugno 2024.

Per ciascuna delle sopra indicate categorie vengono definiti criteri specifici differenziati per tipologia di impianto, con particolare riferimento al fotovoltaico e all'eolico.

L'approccio adottato privilegia, per l'installazione di nuovi impianti, l'utilizzo di superfici e aree già antropizzate o compromesse, come coperture di edifici, aree di pertinenza di infrastrutture esistenti, siti industriali dismessi, cave cessate e discariche chiuse. Parallelamente, vengono tutelate le superfici e le aree di particolare pregio naturalistico, storico-paesaggistico e agricolo attraverso la loro classificazione come non idonee.

Sono dettate, altresì, disposizioni relative alla gestione dei casi di sovrapposizione tra diverse classificazioni di aree e superfici, ed è stabilito un principio di "prevalenza" della nuova disciplina sugli strumenti urbanistici comunali, garantendo così, nelle aree idonee, una reale semplificazione in fase autorizzativa e uniformità di applicazione sul territorio regionale.

Il disegno di legge introduce, altresì, un meccanismo di governance in tema di aree idonee attraverso l'istituzione di uno specifico tavolo tecnico in tema di aree idonee (TTAI), che avrà il compito di monitorare l'attuazione della norma, nonché l'andamento della potenza installata da fonti rinnovabili rispetto all'obiettivo nazionale e proporre eventuali azioni migliorative.

Compito del presente disegno di legge, oltre all'identificazione delle aree e superfici idonee all'installazione delle fonti energetiche rinnovabili, è il recepimento del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118). Nello specifico, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, la Regione si adegua ai principi del medesimo d.lgs. e applica la disciplina in esso contenuta. Per quanto concerne il procedimento di autorizzazione unica la Regione opta per l'applicazione del procedimento autorizzatorio unico di cui all'articolo 9 del d.lgs.190/2024, demandando alla deliberazione della Giunta regionale la definizione di uno specifico procedimento in regime di autorizzazione unica per gli impianti idroelettrici, stante la peculiarità di tali tipi di impianti, per i quali occorre tenere adeguatamente in considerazione l'iter di rilascio della subconcessione.

Il disegno di legge prevede anche che la Regione, al fine di promuovere sul territorio lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili (FER) necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di nuova potenza installata, possa concedere contributi finalizzati alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica ed eventuali sistemi di accumulo. Tali incentivi sono strategicamente orientati verso impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico, privilegiando le installazioni su strutture edilizie, edifici e loro pertinenze, di tipo permanente e di qualsiasi destinazione d'uso e le aree e superfici già impermeabilizzate.

Completano il quadro normativo le abrogazioni e disposizioni transitorie necessarie per garantire un'ordinata transizione dal precedente al nuovo regime, le disposizioni finanziarie e la dichiarazione d'urgenza per dare attuazione al medesimo nel più breve tempo possibile. In particolare, sono previste puntuali abrogazioni delle norme previgenti in materia e specifiche disposizioni transitorie che assicurano un passaggio chiaro e graduale dal precedente al nuovo regime normativo. Sotto il profilo finanziario, il provvedimento contiene le necessarie disposizioni di copertura degli oneri derivanti dalle misure di incentivazione descritte nel paragrafo precedente. È importante sottolineare che le restanti disposizioni del disegno di legge, in particolare quelle relative all'individuazione delle aree idonee e non idonee e alla disciplina dei regimi amministrativi, sono concepite in modo da non generare oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Prima di proseguire con il dettaglio degli articoli di cui si compone il presente disegno di legge, si ritiene utile un approfondimento in merito all'obiettivo di incremento della potenza da fonti rinnovabili pari a 328 MW entro il 2030, stabilito dal succitato decreto ministeriale.

Occorre innanzitutto evidenziare come tale obiettivo risulti superiore rispetto alle previsioni contenute nel Piano energetico ambientale regionale al 2030 (PEAR VDA 2030). In particolare, l'analisi delle potenzialità di sviluppo delle diverse fonti rinnovabili sul territorio regionale contenuta nel PEAR VDA 2030, oltre ad alcuni approfondimenti svolti in sede di redazione del presente disegno di legge, nell'ambito del tavolo tecnico istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1193/2024, hanno permesso di definire un'ipotesi generale di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili compatibile con gli obiettivi richiesti dal decreto ministeriale citato in precedenza e con la disciplina delle aree idonee e non idonee identificata nel presente disegno di legge.

Per quanto riguarda l'eolico, in considerazione dei vincoli territoriali, paesaggistici e di limitatezza della risorsa che caratterizzano la regione, è stato definito un obiettivo al 2030 contenuto, pari a circa 2 MW, in linea con quanto già previsto nel PEAR VDA 2030 e, in sintesi, si tratta di impianti che seguiranno una procedura di autorizzazione ordinaria, fermo restando la necessità di effettuare alcuni approfondimenti in relazione allo sviluppo del microeolico.

Il fotovoltaico, invece, dovrà rappresentare la fonte principale di crescita, al fine del raggiungimento dei 328 MW complessivi da fonti rinnovabili al 2030. Più nel dettaglio, il PEAR

VDA 2030 ha approfondito il potenziale tecnico di installazione di impianti fotovoltaici su coperture, dal quale emerge un valore complessivo di circa 400 MW e un'ipotesi di raggiungimento del 45% del medesimo entro il 2030, ovvero 180 MW. Considerato che al 2019 risultavano già installati 24 MW, l'obiettivo di incremento previsto dal PEAR tra il 2020 e il 2030 è di circa 156 MW.

In riferimento all'idroelettrico, fonte storica di produzione rinnovabile nella regione, il PEAR VDA 2030 ipotizza che possa contribuire con un incremento di potenza nominale media di concessione pari a circa 29 MW, principalmente attraverso interventi di efficientamento e potenziamento degli impianti esistenti. Tale valore risulta ovviamente subordinato all'esito delle valutazioni di impatto ambientale dei singoli progetti che vi contribuiscono, ponendo peraltro in evidenza come gli impianti di taglia significativa risultino particolarmente rilevanti e strategici per il raggiungimento dell'obiettivo stesso.

Va altresì specificato che, ai fini dell'obiettivo nazionale, la potenza deve essere conteggiata al momento dell'entrata in esercizio dell'impianto e che non possono esserci garanzie in merito ai procedimenti autorizzatori in corso e alla realizzazione degli interventi entro il 2030.

Fatte queste dovute premesse, qualora entrassero in esercizio impianti idroelettrici per un valore complessivo di potenza nominale media di concessione pari a 29 MW, questi potrebbero contribuire in modo significativo al raggiungimento dell'obiettivo nazionale applicando un parametro di equiparazione che rifletta la maggiore producibilità dell'idroelettrico rispetto alle altre fonti, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto ministeriale del 21 giugno 2024. Nello more della determinazione ufficiale di tale parametro a livello nazionale da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE), si potrebbe ipotizzare, sulla base dell'effettiva produzione rilevata dagli impianti regionali, un valore moltiplicativo della potenza nominale media di concessione almeno pari a 5, portando così il contributo potenziale dell'idroelettrico a 145 MW.

Oltre a quanto fino qui illustrato e, come indicato, strettamente connesso agli obiettivi specifici della pianificazione energetica regionale, la quota residua di potenza necessaria al raggiungimento dell'obiettivo nazionale potrebbe derivare dalla realizzazione di impianti fotovoltaici in aree già impermeabilizzate o a scarso valore paesaggistico, ambientale e agricolo, quali aree adibite a parcheggio, aree limitrofe a svincoli autostradali e strade statali, aree del servizio idrico integrato, discariche e cave dismesse.

Come già introdotto, gli obiettivi stabiliti nel presente disegno di legge saranno oggetto di monitoraggio costante da parte del tavolo tecnico in tema di aree idonee (TTAI). In caso di significativi scostamenti rispetto alle traiettorie previste, il tavolo potrà proporre eventuali azioni correttive per garantire il raggiungimento dei target prefissati. Occorre evidenziare, tuttavia, che, qualora a livello nazionale venissero assunti valori significativamente inferiori rispetto a quanto qui ipotizzato del parametro di equiparazione dell'idroelettrico, o qualora non entrassero in funzione entro il 2030 gli impianti idroelettrici necessari per raggiungere la potenza stimata, si potrebbero rilevare impatti negativi considerevoli sul raggiungimento dell'obiettivo, che richiederebbero un ulteriore incremento della quota di installazione di impianti fotovoltaici, già di per sé molto elevata.

In estrema sintesi, il disegno di legge rappresenta un punto di equilibrio tra diverse esigenze strategiche per il territorio valdostano. Da un lato, definisce un quadro normativo stabile e trasparente per promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili, elemento cruciale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione fissati a livello nazionale ed europeo. Dall'altro, salvaguarda il patrimonio ambientale, culturale e storico-paesaggistico della regione orientando gli investimenti verso aree a minor impatto e sensibilità. Questo approccio bilanciato mira a creare le condizioni per una transizione energetica sostenibile, nel rispetto delle peculiarità del territorio valdostano e in coerenza con il quadro normativo nazionale di riferimento.

Nello specifico, il disegno di legge si compone di **diciannove articoli**.

L'articolo 1, detta la finalità e i principi del disegno di legge. In particolare, **il comma 1** stabilisce la finalità del disegno di legge nell'individuazione delle superfici e delle aree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 20, comma 4, del d.lgs. 199/2021 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 21 giugno 2024 e nella definizione della disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili in attuazione del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), nonché nella promozione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. **Il comma 2** specifica che l'individuazione delle aree di cui al comma 1 si riferisce, in particolare, all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici e tiene conto degli obiettivi quantitativi stabiliti dalla tabella A del predetto decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 21 giugno 2024 e dei principi e criteri ivi definiti per tali due tipologie di impianti. **Il comma 3** riconosce, al fine del raggiungimento degli obiettivi citati al comma 2, la strategicità della fonte idroelettrica nell'ambito del sistema energetico regionale, con particolare riferimento all'incremento minimo di potenza previsto nel PEAR VDA 2030.

L'articolo 2 garantisce la coerenza interpretativa del disegno di legge richiamando le definizioni contenute nella normativa nazionale di riferimento, in particolare il d.lgs. 199/2021 e il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 21 giugno 2024. Tali riferimenti assicurano uniformità nell'applicazione delle disposizioni e facilitano il coordinamento tra i diversi livelli normativi.

L'articolo 3 definisce l'oggetto del disegno di legge, in attuazione dei contenuti dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 21 giugno 2024, e individua, **al comma 1**:

- a) le superfici e le aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili diversificate per impianti fotovoltaici, agrivoltaici ed eolici;
- b) le superfici e le aree non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili diversificate per impianti fotovoltaici sugli edifici, a terra e agrivoltaici ed eolici;
- c) le superfici e le aree ordinarie per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili;
- d) le aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra.

Il comma 2 demanda al Piano regionale di tutela delle acque (PTA) e alle disposizioni di recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque la definizione dei criteri di compatibilità relativi ai prelievi idrici che consentono l'installazione degli impianti idroelettrici.

L'articolo 4 disciplina le superfici e le aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, fatte salve le limitazioni previste dagli articoli 10 e 11. Il disegno di legge individua innanzitutto le coperture degli edifici e delle strutture edilizie di tipo permanente di qualsiasi destinazione d'uso, e le aree e le superfici destinate in via permanente a parcheggio o ad area di servizio connessa alla rete viaria. Sono, inoltre, considerati idonei i siti dove sono già installati impianti fotovoltaici, nei quali sono ammessi interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Vengono inclusi anche i siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, purché gli interventi non pregiudichino le operazioni di bonifica, nonché le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate, e le discariche chiuse e in fase di post-gestione. Il disegno di legge considera idonei anche gli impianti e le relative aree di pertinenza del Servizio Idrico Integrato regionale, i siti e gli impianti delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dei gestori autostradali, e quelli nella disponibilità delle società di

gestione aeroportuale, ferme restando le verifiche dell' Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). In assenza di vincoli paesaggistici, sono altresì considerate idonee le aree classificate agricole entro 500 metri da zone industriali o impianti, le aree interne agli stabilimenti industriali e quelle entro 300 metri dalla rete autostradale. Completano il quadro le zone urbanistiche di tipo D e specifiche sottozone destinate ad attività artigianali e usi speciali, con alcune precisazioni sulle aree estrattive e di discarica.

L'articolo 5 disciplina le superfici e le aree idonee per l'installazione di impianti eolici, limitandole principalmente ai siti dove sono già installati impianti della stessa fonte e consentendo interventi di modifica che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento.

L'articolo 6 disciplina le superfici e le aree non idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici e le strutture edilizie esistenti. Il disegno di legge tutela, in particolare, i beni sottoposti a vincolo monumentale e i beni culturali ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché gli immobili di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136, comma 1), lettere a) e b), del d.lgs. 42/2004. Vengono, inoltre, esclusi gli edifici e le strutture edilizie ubicati nelle aree a più elevata pericolosità per frane, inondazioni e valanghe, per l'installazione di impianti di potenza superiore a 20 kW, soglia oltre la quale gli stessi vengono considerati officina elettrica, ovvero, di fatto, impianti industriali e per i quali si ritiene che debba essere considerato non trascurabile l'incremento del valore del bene con conseguente aumento del rischio di un suo potenziale danneggiamento.

L'articolo 7 disciplina le superfici e le aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra e impianti agrivoltaici. In particolare, **il comma 1** definisce puntualmente tali superfici ed aree, che comprendono le aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 334 (Legge quadro sulle aree protette) e della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), le aree della rete Natura 2000, le Important Bird Areas e le zone di riproduzione e transito della fauna protetta. Sono inoltre incluse le zone omogenee di tipo A dei piani urbanistici vigenti e specifiche sottozone come quelle di alta montagna, pascoli, aree boscate, e zone di particolare interesse agricolo e aree di specifico interesse naturalistico e paesaggistico. Il disegno di legge considera non idonei anche gli ambiti inedificabili individuati dalla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), le aree del demanio idrico, gli apparati glaciali e le aree sottoposte a tutela storico-paesaggistica, definendo per alcune categorie specifiche fasce di rispetto. **Il comma 2**, con particolare riferimento alle sottozone Eg "di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo", stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), punto 6), non si applicano agli impianti agrivoltaici avanzati di cui all'articolo 65, commi 1quater e 1quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività).

L'articolo 8 disciplina le superfici e le aree non idonee per l'installazione di impianti eolici, riprendendo in larga parte le tutele previste per il fotovoltaico a terra, ma con alcune specificità legate alla particolare natura di questi impianti. Oltre alle aree naturali protette e ai siti Natura 2000, vengono incluse le zone omogenee di tipo A e specifiche sottozone dei piani urbanistici con particolare valore ambientale e storico-paesaggistico. Il disegno di legge considera non idonei anche alcuni ambiti inedificabili e le relative fasce di pericolosità, le aree del demanio idrico, gli apparati glaciali e le aree e i beni sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004, prevedendo, anche in questo caso, apposite fasce di rispetto definite con deliberazione della Giunta regionale.

L'articolo 9 disciplina la categoria residuale delle superfici e aree ordinarie e ne stabilisce i principi per la loro caratterizzazione. In particolare, **il comma 1** definisce tali superfici e aree come tutte le superfici e le aree diverse da quelle previste ai precedenti articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del disegno di legge. **Il comma 2** stabilisce un principio di bilanciamento, prevedendo che, nei procedimenti autorizzativi in superfici e aree ordinarie, debba essere contemperata la tutela dei beni ambientali e storico-paesaggistici con la necessità di garantire la decarbonizzazione del sistema energetico regionale in accordo con gli obiettivi dettati dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 21 giugno 2024. I complessi aventi valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici, e i punti di visuale panoramici (di cui all'articolo 136, lettere c) e d), del d.lgs. 42/2004), saranno oggetto di valutazione particolareggiata, vista la rilevanza paesaggistica delle aree.

L'articolo 10 recepisce, nell'ordinamento regionale, il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree agricole come individuate dall'articolo 20, comma 1bis, del d.lgs. 199/2021.

L'articolo 11 stabilisce che, nel caso in cui una superficie o area, per sue caratteristiche, ricada, contemporaneamente, in categoria idonea e non idonea, si soppesino le due caratteristiche nell'ambito di una procedura ordinaria, rimettendo l'esito all'analisi della situazione puntuale.

L'articolo 12 stabilisce che nelle aree e nelle superfici idonee sia ammessa l'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici anche in assenza di conformità con gli strumenti urbanistici comunali per quanto riguarda le destinazioni d'uso, gli interventi edilizi e i parametri e indici di sottozona.

L'articolo 13 stabilisce le modalità di governance e monitoraggio dell'attuazione del disegno di legge. In particolare, **al comma 1** istituisce il tavolo tecnico in tema di aree e superfici idonee (TTAI), definendone le finalità. Il TTAI ha il compito di monitorare il raggiungimento degli obiettivi regionali, di analizzare l'evoluzione delle installazioni e il loro impatto sul territorio, di proporre eventuali azioni migliorative e di predisporre una relazione annuale per l'Assessore regionale competente in materia di energia ai fini della successiva illustrazione alla commissione consiliare di riferimento. **Il comma 2** demanda alla Giunta regionale la definizione, con propria deliberazione, della governance e della composizione del tavolo tecnico di cui al comma 1, che prevede il coinvolgimento delle strutture regionali aventi una competenza in materia di individuazione delle aree e superfici idonee e non idonee all'installazione delle FER, oltre che di un rappresentante del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA). **Il comma 3** individua il Centro di osservazione e attività sull'energia (COA energia) di Finaosta S.p.A. quale struttura di supporto alla Regione nell'attuazione del presente disegno di legge, che partecipa al TTAI. Le attività del COA energia non comportano un incremento degli oneri a carico del bilancio regionale, essendo attività finanziate nell'ambito della convenzione in essere tra Finaosta S.p.A. e la Regione. **Il comma 4** specifica che la governance e il funzionamento del TTAI non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale

L'articolo 14 disciplina i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili attraverso il recepimento del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118). Nel dettaglio, **il comma 1** prevede che dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge la Regione applichi i principi e la disciplina contenuti nel d.lgs.190/2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo d.lgs. 190/2024. **Il comma 2** specifica che per il regime di autorizzazione unica la Regione applica il procedimento autorizzatorio unico di cui all'articolo 9 del d.lgs.190/2024, demandando alla Giunta regionale la definizione con propria deliberazione di un regime specifico di autorizzazione unica per

gli impianti idroelettrici, stante la peculiarità di tali tipi di impianti, per i quali occorre tenere adeguatamente in considerazione l'iter di rilascio della subconcessione.

L'articolo 15 introduce un sistema di contributi per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. In particolare, **il comma 1** stabilisce che la Regione, per promuovere la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili in linea con i contenuti del PEAR VDA 2030 e gli obiettivi ministeriali, può concedere contributi a persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, ivi inclusi enti locali, associazioni, fondazioni, società di capitali, ecc., aventi personalità giuridica, finalizzati alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili ed eventuali sistemi di accumulo su edifici e loro pertinenze, strutture edilizie di tipo permanente e superfici già impermeabilizzate, oltre che su aree e superfici dotate di pavimentazione artificiale permanente, anche permeabile, purché la permeabilità sia salvaguardata. **Il comma 2** demanda alla Giunta regionale la definizione, con propria deliberazione, dei criteri e delle modalità di concessione e rendicontazione dei contributi. **Il comma 3** specifica che i contributi sono concessi, ai sensi e nei limiti stabiliti dalla normativa europea eurounitaria vigente in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di energia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio. **Il comma 4** stabilisce la cumulabilità dei contributi con altre agevolazioni previste a livello eurounitario o statale, concesse per le stesse spese ammissibili, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per una determinata spesa non superi il valore totale della stessa e nel rispetto delle intensità o degli importi massimi stabiliti dalla normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato. **Il comma 5** definisce i casi che comportano la revoca del contributo. **Il comma 6** stabilisce le modalità di restituzione dell'importo in caso di revoca. Infine, **il comma 7** determina le conseguenze della mancata restituzione dei contributi oggetto di revoca.

L'articolo 16 dispone il quadro delle abrogazioni e le disposizioni transitorie. **Il comma 1** abroga la normativa regionale in tema di aree idonee contenuta nel capo IV e nell'articolo 62, comma 9, della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015). **Il comma 2** modifica l'articolo 61bis della l.r. 13/2015 eliminando il riferimento all'articolo 52 della l.r. 13/2015, che viene abrogato. **Il comma 3** modifica, altresì, il comma 4 dell'articolo 61bis della l.r. 13/2015 eliminando il riferimento all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 62, comma 9, abrogato dal comma 1. **Il comma 4** reca ulteriori abrogazioni, di mero coordinamento formale. **Il comma 5**, infine, reca le disposizioni transitorie stabilendo che le disposizioni di cui al disegno di legge non si applicano ai procedimenti autorizzatori già avviati alla data di entrata in vigore del medesimo.

L'articolo 17 reca le disposizioni finanziarie.

L'articolo 18 dispone la rideterminazione della spesa per gli interventi in materia di politiche del lavoro, previsti dalla legge regionale 16 luglio 2024, n. 11 (Disciplina dell'organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), e di altre disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale), già determinata dall'articolo 43, comma 1, della legge regionale 17 dicembre 2024, n. 29 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2025/2027), con la riduzione della spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

L'articolo 19 reca, infine, la dichiarazione d'urgenza.

Disegno di legge regionale n.

Misure urgenti per l'individuazione di superfici e aree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, per la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per la promozione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili

Art. 1

(Finalità e principi)

1. La presente legge reca disposizioni al fine di individuare le superfici e le aree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili in attuazione dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), di definire la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e di promuovere lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.
2. L'individuazione delle superfici e delle aree di cui al comma 1, riferita all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici, è effettuata tenendo conto degli obiettivi di cui alla tabella A dell'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 21 giugno 2024 e dei principi e criteri di cui all'articolo 7 del medesimo decreto.
3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, la Regione riconosce, altresì, la strategicità della fonte idroelettrica, prevedendo un contributo di potenza da impianti idroelettrici pari almeno all'incremento di potenza ipotizzato nel Piano energetico ambientale regionale al 2030 (PEAR VDA 2030) e ricercando la massima compatibilità possibile con le esigenze di tutela delle risorse idriche.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui al d.lgs. 199/2021 e al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 21 giugno 2024.

Art. 3
(Oggetto)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione individua:
 - a) le superfici e le aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 21 giugno 2024 diversificate per:
 - 1) impianti fotovoltaici, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici;
 - 2) impianti eolici.
 - b) le superfici e le aree non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 21 giugno 2024 diversificate per:
 - 1) impianti fotovoltaici sugli edifici e sulle strutture edilizie;
 - 2) impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaici;
 - 3) impianti eolici.
 - c) le superfici e le aree ordinarie per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 21 giugno 2024;
 - d) le aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra ai sensi dell'articolo 20, comma 1bis, del d.lgs 199/2021, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 21 giugno 2024.
2. La definizione dei criteri di compatibilità relativi ai prelievi idrici che consentono l'installazione degli impianti idroelettrici è demandata al Piano regionale di tutela delle acque (PTA) e alle disposizioni di recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Art. 4
(Superfici e aree idonee all'installazione di impianti
fotovoltaici)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 10 e 11, sono considerate superfici e aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici:

- a) le coperture degli edifici e delle strutture edilizie di tipo permanente di qualsiasi destinazione d'uso;
- b) le aree e superfici destinate in via permanente a parcheggio o ad area di servizio connessa alla rete viaria impermeabilizzate o dotate di pavimentazione permeabile, purché, in quest'ultimo caso, l'installazione ne salvaguardi la permeabilità;
- c) i siti ove sono già installati impianti fotovoltaici e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente anche abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20% per cento;
- d) i siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, ai sensi del Titolo V, della parte IV quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), a condizione che detti gli interventi e opere di installazione di impianti fotovoltaici siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), secondo quanto previsto dall'articolo 242ter del d.lgs. 152/2006;
- e) le cave e le miniere cessate non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, ivi comprese le relative pertinenze;
- f) le discariche o i lotti di discarica chiusi e in fase di post-gestione operativa comprese le aree di servizio e pertinenza;
- g) gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del Servizio Idrico Integrato regionale;
- h) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;

- i) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
- j) le seguenti aree, in assenza di vincoli ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137):
 - 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
 - 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del d.lgs. 152/2006, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
 - 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
- k) le zone omogenee di tipo D "Parti del territorio comunale destinate ad attività industriali", come individuate dai piani urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 22 (Zone territoriali) della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta);
- l) le seguenti sottozone individuate dai piani urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 11/1998:
 - 1) Bb "Sottozone già completamente edificate o di completamento destinate prevalentemente alle attività artigianali";
 - 2) Cb "Sottozone totalmente inedificate o debolmente edificate (massimo 20 per cento della superficie fondiaria della zona) destinate prevalentemente alle attività artigianali";
 - 3) Ed "Sottozone da destinarsi a usi speciali quali: discariche, estrattive, stoccaggio materiali reflui zootecnici, siti di tele-radiocomunicazioni, sbarramenti artificiali di rilevanza sovracomunale con relativi invasi e fasce di fruizione turistica, grandi impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica al di sopra dei 3000 kW e simili", a esclusione delle discariche e delle aree estrattive ricadenti in tale sottozona per le quali i

criteri di idoneità specifici restano quelli indicati alle lettere f) e g).

Art. 5

(Superfici e aree idonee all'installazione di impianti eolici)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, sono considerate superfici e aree idonee all'installazione di impianti eolici quelle ove siano già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione in sostituzione di impianti esistenti, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento.

Art. 6

(Superfici e aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici su edifici e strutture edilizie esistenti)

1. Sono considerati non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici gli edifici e le strutture edilizie esistenti:
 - a) sottoposti a tutela ai sensi:
 - 1) dell'articolo 10 del d.lgs. 42/2004, limitatamente agli edifici classificati "A-Monumento" e ai Beni culturali;
 - 2) dell'articolo 136, comma 1), lettere a) e b), del d.lgs. 42/2004.
 - b) per potenze superiori a 20 kW, ubicati negli ambiti inedificabili individuati al titolo V, capo I, della l.r. 11/1998 di seguito elencati:
 - 1) le aree ricadenti nella fascia "F1 - Area ad alta pericolosità" per frane, di cui all'articolo 35;
 - 2) le aree ricadenti nella fascia "FA - Area di deflusso della piena" per inondazioni, di cui all'articolo 36;
 - 3) le aree ricadenti nella fascia "V1 - Area ad alto rischio" per valanghe, di cui all'articolo 37.

Art. 7

(Superfici e aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra e impianti agrivoltaici)

1. Sono considerate non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra e impianti agrivoltaici:
 - a) le aree naturali protette (parchi, riserve naturali) istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e della legge

regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), le aree della rete Natura 2000 (ZSC, ZPS, SIC) istituite ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, le Important Bird Areas (I.B.A.) e le zone di riproduzione, alimentazione, transito di specie faunistiche individuate ai sensi delle convenzioni di Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona, o che ospitano specie rare, endemiche, vulnerabili e a rischio di estinzione indicate nelle leggi regionali di settore o nelle liste rosse IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura);

- b) le zone omogenee di tipo “A - Parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale”, come individuate dai piani urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 11/1998, con esclusione delle aree destinate a parcheggio;
- c) le seguenti sottozone individuate dai piani urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 11/1998, limitatamente alle aree non già impermeabilizzate:
 - 1) Ea “Sottozone di alta montagna”;
 - 2) Eb “Sottozone agricole dei pascoli (alpeggi e mayen)”;
 - 3) Ec “Sottozone boscate”;
 - 4) Ee “Sottozone di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico”;
 - 5) Ef “Sottozone di specifico interesse naturalistico”;
 - 6) Eg “Sottozone di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo”.
- d) le aree ricadenti negli ambiti inedificabili individuati al titolo V, capo I della l.r. 11/1998, di seguito elencate:
 - 1) le aree boscate, di cui all'articolo 33;
 - 2) i laghi e le zone umide, di cui all'articolo 34, e le relative fasce di rispetto;
 - 3) le aree ricadenti nelle fasce “F1 - Area ad alta pericolosità” e “F2 - Area a media pericolosità” per frane, di cui all'articolo 35;

- 4) le aree ricadenti nelle fasce “F1 - Area ad alta pericolosità” e “F2 - Area a media pericolosità” per colata detritica, di cui all’articolo 35;
 - 5) le aree ricadenti nelle fasce “FA - Area di deflusso della piena” e “FB - Area di esondazione” per inondazioni, di cui all’articolo 36;
 - 6) le aree ricadenti nella fascia “V1 - Area ad alto rischio” per valanghe, di cui all’articolo 37.
- e) le aree del demanio idrico interessate dal deflusso della piena ordinaria del corso d’acqua;
 - f) le aree occupate dagli apparati glaciali, i laghi glaciali e i rock glacier;
 - g) le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’articolo 10 e dell’articolo 136, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 42/2004, nonché nelle relative fasce di rispetto individuate, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 21 giugno 2024, compatibilmente con i limiti previsti dall’articolo 20, comma 8, lettera c) quater), del d.lgs. 199/2021, con deliberazione della Giunta regionale, differenziate in base alla tipologia di bene e al contesto in cui lo stesso si inserisce;
 - h) le aree di cui all’articolo 40 delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico della Valle d’Aosta (PTP).
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non si applicano:
 - a) agli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 5 kW, qualora l’utilizzo delle coperture esistenti non sia fattibile;
 - b) agli impianti fotovoltaici mobili comportanti strutture rimovibili in qualsiasi momento e prive di ancoraggi fissi al terreno, qualora non sia pregiudicata la normale produttività dei terreni.
 3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), punto 6), non si applicano agli impianti agrivoltaici avanzati di cui all’articolo 65, commi 1 quater e 1 quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 8

(Superfici e aree non idonee all’installazione di impianti eolici)

1. Sono considerate non idonee per l'installazione di impianti eolici:
 - a) le aree naturali protette (parchi, riserve naturali) istituite ai sensi della legge 394/1991 e della l.r. 30/1991, le aree della rete Natura 2000 (ZSC, ZPS, SIC) istituite ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, le Important Bird Areas (I.B.A.) e le zone di riproduzione, alimentazione, transito di specie faunistiche individuate ai sensi delle convenzioni di Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona, o che ospitano specie rare, endemiche, vulnerabili e a rischio di estinzione indicate nelle leggi regionali di settore o nelle liste rosse IUCN;
 - b) le zone omogenee di tipo "A - Parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale" come individuate dai piani urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 11/1998;
 - c) le seguenti sottozone individuate dai piani urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 11/1998:
 - 1) Ec "Sottozone boscate";
 - 2) Ee "Sottozone di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico";
 - 3) Ef "Sottozone di specifico interesse naturalistico".
 - d) le aree ricadenti negli ambiti inedificabili individuati al titolo V, capo I della l.r. 11/1998, di seguito elencate:
 - 1) le aree boscate, di cui all'articolo 33;
 - 2) i laghi e le zone umide, di cui all'articolo 34, e le relative fasce di rispetto;
 - 3) le aree ricadenti nelle fasce "F1 - Area ad alta pericolosità" per frane, di cui all'articolo 35;
 - 4) le aree ricadenti nelle fasce "FA - Area di deflusso della piena" per inondazioni, di cui all'articolo 36;
 - 5) le aree ricadenti nella fascia "V1 - Area ad alto rischio" per valanghe, di cui all'articolo 37.
 - e) le aree del demanio idrico interessate dal deflusso della piena ordinaria del corso d'acqua;
 - f) le aree occupate dagli apparati glaciali, i laghi glaciali e i rock glacier;
 - g) le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 10 e dell'articolo 136, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 42/2004, nonché nelle relative fasce di rispetto individuate, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministero

dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 21 giugno 2024, compatibilmente con i limiti previsti dall'articolo 20, comma 8, lettera c-quater), del d.lgs. 199/2021, con deliberazione della Giunta regionale, differenziate in base alla tipologia di bene e al contesto in cui lo stesso si inserisce;

- h) le aree di cui all'articolo 40 delle norme di attuazione del PTP della Valle d'Aosta.

Art. 9

(Superfici e aree ordinarie)

1. Sono considerate superfici e aree ordinarie per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili tutte le superfici e le aree diverse da quelle previste dai precedenti articoli 4, 5, 6, 7 e 8.
2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in aree ordinarie, la necessità di tutela dei beni ambientali e storico-paesaggistici, in coerenza con le previsioni del PTP della Valle d'Aosta, è temperata con la necessità di garantire la decarbonizzazione del sistema energetico regionale e il contrasto ai cambiamenti climatici e perseguire il raggiungimento degli obiettivi di cui alla tabella A dell'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 21 giugno 2024.

Art. 10

(Aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra)

1. È vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree agricole individuate dall'articolo 20, comma 1bis, del d.lgs. 199/2021, fatte salve le eccezioni ivi previste.

Art. 11

(Conflittualità tra superfici e aree)

1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 10, nel caso in cui una superficie o area ricada, contemporaneamente, in una delle superfici o aree idonee di cui agli articoli 4 e 5 e in una superficie o area non idonea di cui agli articoli 6, 7 e 8, la stessa è da ritenersi come ordinaria.

Art. 12

(Prevalenza sui Piani regolatori generali comunali)

1. All'interno delle superfici e delle aree idonee di cui agli articoli 4 e 5 è ammessa l'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici anche in assenza di conformità con i Piani Regolatori Generali (PRG) comunali per quanto riguarda le destinazioni d'uso, gli interventi edilizi e i parametri e indici di sottozona.

Art. 13

(Governance e monitoraggio)

1. Al fine di acquisire gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione dell'efficacia della presente legge regionale, nonché di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 21 giugno 2024, la Regione istituisce il tavolo tecnico in tema di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili (TTAI) con le seguenti finalità:
 - a) analisi dei dati di monitoraggio, anche avvalendosi della piattaforma digitale per le aree idonee di cui all'articolo 21 del d.lgs. 199/2021;
 - b) confronto sull'evoluzione delle installazioni di impianti a fonti energetiche rinnovabili sul territorio regionale e sui relativi impatti paesaggistici, ambientali e di uso del suolo;
 - c) proposizione di eventuali azioni migliorative per l'attuazione della presente legge regionale, ivi incluse modifiche alle aree e superfici individuate come idonee e non idonee, in caso di significativi scostamenti rispetto alla traiettoria per il raggiungimento degli obiettivi;
 - d) predisposizione di una relazione annuale per l'Assessore regionale competente in materia di energia, anche ai fini dell'illustrazione alle commissioni consiliari competenti.
2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, la governance e la composizione del tavolo tecnico di cui al comma 1, che prevede il coinvolgimento di componenti appartenenti delle strutture regionali aventi una competenza in materia di individuazione delle aree e delle superfici idonee e non idonee all'installazione delle fonti energetiche rinnovabili, oltre che di un rappresentante del Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta (CELVA).

3. Il Centro di osservazione e attività sull'energia (COA energia) di Finaosta S.p.A., nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), e della relativa convenzione, supporta la Regione nell'attuazione della presente legge e partecipa al TTAI, senza incremento degli oneri a carico del bilancio regionale per tale attività.
4. La governance e il funzionamento del TTAI di cui al comma 1 non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 14

(Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. La Regione dà attuazione ai principi e alla disciplina ~~in~~ del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo d.lgs. 190/2024.
2. Per quanto concerne il regime amministrativo di autorizzazione unica, la Regione applica il procedimento autorizzatorio unico di cui all'articolo 9 del d.lgs. 190/2024. Per gli impianti idroelettrici la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, il procedimento in regime di autorizzazione unica, coordinato con le vigenti norme in materia di attribuzione delle concessioni di derivazione d'acqua e con quanto previsto dal d.lgs. 190/2024.

Art. 15

(Concessione di contributi per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)

1. La Regione, per promuovere la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, in linea con i contenuti del Piano energetico ambientale regionale al 2030 (PEAR VDA 2030) e gli obiettivi di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 21 giugno 2024, nel rispetto del patrimonio culturale, storico-paesaggistico e ambientale, concede contributi, a persone fisiche e a persone giuridiche, finalizzati alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica ed eventuali sistemi di

accumulo, da installarsi nel territorio regionale, su edifici, e loro pertinenze, e su strutture edilizie di tipo permanente di qualsiasi destinazione d'uso, nonché su aree e superfici già impermeabilizzate e su aree e superfici dotate di pavimentazione artificiale permanente, anche permeabile, purché la permeabilità sia salvaguardata.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di concessione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1 e ogni altro aspetto o adempimento, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione della presente legge.
3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi, ai sensi e nei limiti stabiliti dalla normativa europea eurounitaria vigente in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile, nel limite degli stanziamenti di bilancio, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di energia (di seguito struttura regionale competente).
4. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con altre agevolazioni, previste a livello eurounitario o statale, concesse per le stesse spese ammissibili, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per una determinata spesa non superi il valore totale della stessa e nel rispetto delle intensità o degli importi massimi stabiliti dalla normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.
5. La revoca, anche parziale, dei contributi di cui al comma 1 è disposta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente nei seguenti casi:
 - a) qualora il beneficiario fornisca dichiarazioni mendaci o false attestazioni;
 - b) in caso di realizzazione parziale o difformità sostanziale degli impianti rispetto a quanto presentato per la concessione del contributo o di inammissibilità delle spese;
 - c) in caso di mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli.
6. La revoca, anche parziale, dei contributi comporta la restituzione dell'importo stabilito entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione. La

restituzione del contributo può essere rateizzata in massimo dodici mesi, senza ulteriori interessi.

7. La mancata restituzione dei contributi oggetto di revoca entro il termine di cui al presente articolo comporta il divieto, per i beneficiari inadempienti, di valersi di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, per un periodo di tre anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.

Art. 16

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. Il capo IV e l'articolo 62, comma 9, della l.r. 13/2015 sono abrogati.
2. Al comma 1 dell'articolo 61bis della l.r. 13/2015 le parole: "di cui all'articolo 52" sono soppresse.
3. Al comma 4 dell'articolo 61bis della l.r. 13/2015 le parole: " , ivi inclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 62, comma 9" sono soppresse.
4. Sono altresì abrogati:
 - a) i commi 3 e 4 dell'articolo 13 della legge regionale 28 aprile 2022, n. 3 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2022 e disposizioni urgenti);
 - b) i commi 1 e 2 dell'articolo 10 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 26 (Seconda legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2022).
5. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai procedimenti autorizzatori già avviati alla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 17

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo a carico del bilancio regionale derivante dall'applicazione della presente legge è determinato, per il triennio 2025/2027, in euro 1.000.000 e annualmente così suddiviso:
 - a) per l'anno 2026 euro 500.000;

- b) per l'anno 2027 euro 500.000.
2. L'onere di cui al comma 1 fa carico, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027:
- a) nella Missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), Programma 1 (Fonti energetiche), Titolo 2 (Spese in conto capitale) per complessivi euro 1.000.000 annualmente così suddivisi:
- 1) per l'anno 2026 euro 500.000;
 - 2) per l'anno 2027 euro 500.000.
3. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027:
- a) nella Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 3 (Sostegno all'occupazione), Titolo 1 (Spese correnti), per complessivi euro 1.000.000, annualmente così suddivisi:
- 1) per l'anno 2026 euro 500.000;
 - 2) per l'anno 2027 euro 500.000.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

Art. 18

(Rideterminazione della spesa per gli interventi in materia di politiche del lavoro)

1. L'autorizzazione di spesa per gli interventi previsti dalla legge regionale 16 luglio 2024, n. 11 (Disciplina dell'organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), e di altre disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale), di cui all'articolo 43, comma 1, della legge regionale 17 dicembre 2024, n. 29 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2025/2027), è ridotta di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sistemi

all'occupazione), Titolo 1 (Spesa corrente).
Conseguentemente la spesa per gli interventi di politica del lavoro in attuazione del Piano annuale prevista dall'articolo 43, comma 3 della l.r. 29/2024 è ridotta di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Art. 19

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

DISEGNO DI LEGGE

Misure urgenti per l'individuazione delle superfici e delle aree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e promozione allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

STRUTTURA PROPONENTE

Struttura sviluppo energetico sostenibile

Visto il combinato disposto:

- dell'articolo 81 della Costituzione, che prevede che ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provveda ai mezzi per farvi fronte;
- dell'articolo 23 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (*Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione*) il quale prevede che gli atti normativi che comportino conseguenze finanziarie debbano essere corredati da una relazione tecnico finanziaria che evidenzi, tra l'altro:
 - la quantificazione per anno degli oneri derivanti da ciascuna disposizione degli stessi, sia come minori entrate sia come nuove o maggiori spese;
 - i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica;
 - l'indicazione motivata delle relative coperture;
 - la valutazione degli effetti finanziari degli stessi.

Il Dirigente della struttura proponente attesta che:

Il disegno di legge comporta oneri a carico del bilancio e, pertanto, necessita del parere previsto dall'articolo 23 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30. A tal fine si provvede a compilare la presente relazione e l'allegato schema dei costi.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE
Tamara Cappellari

1. AL FINE DELL'ANALISI ECONOMICA DEL DISEGNO DI LEGGE INDICARE:

(l.r. 30/2009, art. 23, comma 1, lettera d))

1.1. La tipologia di proposta normativa:

- ☒ Nuova legge che prevede oneri prima non previsti a bilancio
- ☐ Modifica di una legge vigente che comporta oneri aggiuntivi (indicare la legge regionale modificata): L.R. n. __ del __/__/____ (riportare l'oggetto della legge)
- ☐ Revisione di una legge mediante abrogazione della stessa e riformulazione di un nuovo testo (indicare la legge regionale oggetto di revisione): L.R. n. __ del __/__/____ (riportare l'oggetto della legge)
- ☐ Testo Unico
- ☐ Altro (specificare) _____

1.2. Se la proposta normativa è suscettibile di produrre effetti in ambito economico e patrimoniale e, in caso affermativo, indicarne i più significativi:

La proposta normativa ha come finalità principale l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, in subordine prevede la possibilità di prevedere contributi finalizzati al sostegno di interventi di installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica ed eventuali sistemi di accumulo, da concedere alle persone fisiche e alle persone giuridiche, con possibili ricadute economiche, secondarie rispetto al tema principale. I contributi contribuiranno alla promozione sul territorio regionale dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili ai fini del raggiungimento degli obiettivi di incremento della potenza installata previsti al 2030, dando attuazione all'articolo 20, comma 4, del d.lgs. 199/2021 e all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 21 giugno 2024.

1.3. Quali sono gli strumenti di controllo stabiliti al fine di esaminare le ricadute economiche e gli eventuali effetti indotti che si producono con il disegno di legge e a quale struttura sono affidati:

1.3.1. Economici

La Struttura competente, provvederà ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione dell'efficacia delle azioni previste, nonché a monitorare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 21 giugno 2024. A tal fine la struttura sarà coadiuvata dal tavolo tecnico appositamente istituito ai sensi dell'art. 13 della presente legge e che non comporterà oneri aggiuntivi per il bilancio. Lo sviluppo delle FER sarà altresì verificato in sede di monitoraggio del Piano energetico ambientale regionale (PEAR), che prelude al periodico aggiornamento dei bilanci energetici regionali, contenente le informazioni sui fattori che influenzano il sistema energetico regionale, anche in relazione al perseguimento degli obiettivi stabiliti nella Roadmap per una Valle d'Aosta Fossil Fuel Free al 2040.

1.3.2. Patrimoniali

N.P.

2. AL FINE DELL'ANALISI DEGLI ONERI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE, INDICARE:

(l.r. 30/2009, art. 23, comma 1, lettere a) e b))

2.1. La natura degli oneri finanziari prodotti dal disegno di legge:

- ☒ Nuove o maggiori spese

☐ Minori entrate

2.2. Il dettaglio degli oneri posti a carico del bilancio suddivisi, ove possibile, per singoli articoli. A tal fine compilare l'allegato schema degli oneri e delle coperture finanziarie, che costituisce parte integrante della presente relazione tecnico finanziaria.

Per il triennio 2025-2027 l'onere complessivo è determinato in euro 1.000.000,00, necessario ai fini dell'effettuazione delle misure previste all'articolo riportato nella tabella seguente, per l'erogazione dei contributi ivi previsti:

Articolo del disegno di legge	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Art. 15, comma 1 (Titolo 2)	0	500.000,00	500.000,00

2.3. Lo sviluppo temporale della nuova o maggiore spesa:

(D.lgs. 118/2011, art. 38)

☒ Spesa una tantum (*importo complessivo e esercizio di imputazione ben definiti – possibilità di rivedere annualità e importi solo con successiva modifica alla legge*).

Indicare l'ammontare della spesa e l'esercizio di imputazione:

500.000 euro sul 2026 e 500.000 euro sul 2027

☐ Spesa pluriennale (*onere posto a carico del bilancio per un importo e un periodo temporale predefiniti - possibilità di rideterminazione in legge di stabilità*).

Indicare l'ammontare della quota a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi:

☐ Spesa continuativa (*onere posto a carico del bilancio a partire da un certo esercizio e senza limiti temporali - possibilità di rideterminazione in bilancio*).

Indicare l'onere annuale per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione e l'onere a regime:

2.4. Lo sviluppo temporale della minore entrata:

(D.lgs. 118/2011, art. 38)

☐ Riduzione una tantum.

Indicare l'ammontare e l'esercizio di imputazione:

☐ Riduzione pluriennale.

Indicare l'ammontare e l'esercizio di imputazione:

☐ Riduzione continuativa.

Indicare l'ammontare e l'esercizio di imputazione:

2.5. La metodologia adottata per la quantificazione dell'onere (dati, parametri, spesa storica, indicatori finanziari, ecc. ...) ogni altro elemento utile per valutare l'attendibilità e la congruità della stima effettuata:

L'onere è stato quantificato con una valutazione che tiene conto dei costi medi di realizzazione degli impianti di produzione alimentati da fonte rinnovabile, ipotizzando di finanziare circa 1 MW di nuovi impianti, anche

sulla base dell'interesse mostrato da parte dei potenziali soggetti beneficiari presenti sul territorio regionale e tenuto conto degli obiettivi di incremento della potenza installata previsti al 2030 assegnati alla nostra regione con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 21 giugno 2024, nonché analizzando misure analoghe previste anche in altre regioni,

2.6. L'eventuale onere del disegno di legge, aggiuntivo rispetto a quanto dichiarato al punto 2.2., posto a carico di altri soggetti pubblici (enti pubblici, società partecipate, enti strumentali appartenenti al GAP) e le relative modalità di finanziamento:

L'art. 13, comma 3, del presente disegno di legge prevede che il servizio COA energia di Finaosta S.p.A., nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 28 comma 1 della legge regionale 25 maggio 2015, n.13, e della relativa convenzione, supporti l'Amministrazione regionale nell'attuazione del disegno di legge di cui trattasi. Tali attività saranno svolte dal servizio COA energia nell'ambito dell'attuale convenzione e non comporterà un aggravio di oneri a carico del bilancio regionale.

2.7. Nell'ipotesi di un disegno di legge destinato a più soggetti, precisare se:

2.7.1. il calcolo dei destinatari è determinato con precisione ovvero, tenuto conto del contesto in cui l'atto interviene, con adeguato grado di approssimazione:

Il calcolo dei destinatari è stato effettuato per approssimazione, a partire da una stima delle potenzialità di installazione di impianti sugli edifici e sulle strutture edilizie e loro pertinenze, tenendo altresì conto di quanto riportato al punto 2.5.

I destinatari che possono beneficiare dei contributi saranno individuati con apposita deliberazione ma in linea generale sono i seguenti:

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche.

2.7.2. gli eventuali requisiti soggettivi che devono essere posseduti dai beneficiari sono fissati con univocità, chiarezza e precisione ovvero vi è una remota possibilità che, in relazione a carenze di tal genere, i titolari di diritti possano essere molto più numerosi di quanto ci si attenda:

I requisiti saranno precisati nelle modalità applicative approvate con deliberazione della Giunta regionale, ma potranno solo eventualmente diminuire l'elevato numero di potenziali beneficiari, persone fisiche e giuridiche, non incrementarlo.

3. AL FINE DELL'ANALISI DELLA COPERTURA FINANZIARIA DEL DISEGNO DI LEGGE, INDICARE:

(l.r. 30/2009, art. 23, comma 1, lettera c))

3.1. Il dettaglio delle coperture individuate indicando, per ciascun capitolo di spesa, gli importi e le motivazioni per cui si ritiene possibile la riduzione. A tal fine compilare l'allegato schema degli oneri e delle coperture finanziarie, che costituisce parte integrante della presente relazione tecnico finanziaria.

Fare riferimento allo schema degli oneri e delle coperture finanziarie allegato alla presente relazione

3.2. La tipologia di copertura individuata:

- ☐ Finanziamento mediante utilizzo di fondi speciali.
Indicare l'ammontare e l'esercizio di imputazione:

- ☐ Modifica o soppressione di parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente dalle quali derivino risparmi di spesa.
Indicare l'ammontare e l'esercizio di imputazione:

Elementi che dimostrano l'attendibilità della previsione dei risparmi di spesa:

- ☒ Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (storni da altri capitoli).
Indicare l'ammontare e l'esercizio di imputazione: 500.000 euro sul 2026 e 500.000 euro sul 2027

Estremi delle norme autorizzative della spesa utilizzate per lo storno (leggi a sostegno degli stanziamenti ridotti):

ARTT. 4 E 5 DELLA L.R. - 2024- 11- DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI AL LAVORO E DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE NELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLEE D'AOSTE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2003, N. 7 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO, DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO), E DI ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE.

Al fine dell'utilizzo di tali risorse il dirigente attesta:

- che, alla data di redazione della presente relazione finanziaria, le risorse presenti sui capitoli di bilancio indicati nello schema dei costi sono disponibili per l'importo indicato nel medesimo;
- l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di provvedere a destinare ulteriori risorse ai capitoli di spesa su cui si propone oggi la riduzione.

- ☐ Previsione di nuove o maggiori entrate.
Indicare l'ammontare e l'esercizio di imputazione:
-

Elementi che dimostrano l'attendibilità delle previsioni di entrata:

3.3. Con riferimento all'adeguatezza delle risorse finanziarie, specificare se è stata fatta l'analisi della compatibilità finanziaria tra l'interesse pubblico perseguito dal disegno di legge e l'ammontare delle risorse destinate:

La Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), ha stabilito obiettivi ambiziosi in questo ambito, richiedendo un significativo incremento della capacità installata nei prossimi anni. In sua attuazione, il decreto ha definito la ripartizione fra le Regioni e le Province autonome dell'obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, assegnando alla Valle d'Aosta obiettivi specifici di nuova potenza annuale installata crescenti fino a 328 MW al 2030.

Il disegno di legge prevede in subordine all'obiettivo principale di definire le aree e superfici idonee e non idonee all'installazione delle FER funzionali al raggiungimento del target sopra indicato, la concessione di incentivi finalizzati al sostegno di interventi di installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica ed eventuali sistemi di accumulo.

Il monitoraggio sull'andamento della misura potrà consentire anche una valutazione circa l'attendibilità delle previsioni effettuate, per l'adozione di eventuali azioni migliorative nella sua attuazione e per analizzare periodicamente la compatibilità finanziaria tra l'interesse pubblico perseguito dal disegno di legge e l'ammontare delle risorse destinate.

Il presente disegno di legge prevede azioni sinergiche all'investimento 1.2 "promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che, analogamente

a tale investimento, concede contributi a sostegno delle spese sostenute per la realizzazione di nuovi impianti FER.

3.4. Specificare come è classificato l'onere quantificato nel disegno di legge (indicando se trattasi di spesa diretta o di trasferimenti):

☐ Spesa corrente.
Indicare l'ammontare e l'esercizio di imputazione:

☒ Spesa in conto capitale.
Indicare l'ammontare e l'esercizio di imputazione:
500.000 euro sul 2026 e 500.000 euro sul 2027

☐ Spese per incremento di attività finanziarie.
Indicare l'ammontare e l'esercizio di imputazione:

3.5. Nel caso di investimenti diretti indicare gli eventuali oneri indotti di parte corrente, precisando l'importo a regime e gli importi previsti per ogni anno del bilancio triennale vigente. Quali esempi di oneri indotti si rammentano gli oneri derivanti dall'ammortamento degli eventuali prestiti indicati come fonte di finanziamento degli stessi, gli oneri successivi di manutenzione ordinaria, riscaldamento, energia elettrica, pulizie, imposte e tasse, personale, ecc....:

N.P.

3.6. Specificare se il disegno di legge riguarda il sistema delle autonomie locali ed in caso affermativo specificare se il testo è stato concordato con la struttura regionale competente in materia:

Sebbene il presente disegno di legge preveda la concessione di contributi e includa, tra i beneficiari, anche gli enti locali e loro forme associative, esso non costituisce un intervento di "finanza locale" in quanto i contributi previsti non concernono attività istituzionali e quindi esclusive degli enti locali, e in particolare non costituisce un "trasferimento finanziario con vincolo settoriale di destinazione", poiché non corrispondente alle caratteristiche definite all'art. 25, c. 2, lett. a) della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), pertanto il testo non è stato concordato con altre Strutture regionali competenti in materia.

4. CON RIFERIMENTO AGLI ASPETTI GESTIONALI CONSEGUENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DISEGNO DI LEGGE, INDICARE:

(l.r. 30/2009, art. 23, comma 1, lettera d))

4.1. Le risorse umane, strumentali e finanziarie che saranno necessarie per l'attuazione del disegno di legge:

Sono sufficienti le risorse umane attualmente assegnate per l'applicazione delle disposizioni del disegno di legge.

4.2. La struttura dirigenziale cui competerà l'attuazione della legge:

Struttura sviluppo energetico sostenibile

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Tamara Cappellari
(documento firmato digitalmente)

SCHEMA DEGLI ONERI E DELLE COPERTURE FINANZIARIE (Allegato alla relazione tecnico finanziaria)

DDL - Misure urgenti per l'individuazione delle superfici e delle aree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e promozione allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili

[illegible]

DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE MINORI ENTRATE PREVISTE DAI DDL IN OGGETTO									MINORI ENTRATE PREVISTE				L'articolo considerato non comporta oneri	Motivare le ragioni per cui non sono stati previsti oneri per i casi in cui la cosa non risulti evidente dalla lettura del testo dell'articolo
Articolo	Finanza locale (SI/No)	Codice capitolo	Descrizione capitolo	TITOLO	Codice IV livello Piano dei Conti Finanziario	Tipologia - Codice	Tipologia - Descrizione	Codice COFOG	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	ONERI OLTRE IL TRIENNIO		
TOTALE MINORI ENTRATE A CUI DARE COPERTURA di cui									-	-	-	-		
TOTALE FINANZA LOCALE														
TOTALE ENTRATE CORRENTI														
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE														
TOTALE ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE														
TOTALE ONERI CUI DARE COPERTURA									-	500.000,00	500.000,00	-		

DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE REPERITE A COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL DOL IN OGGETTO									COPERTURE DA RIDUZIONI DI SPESA				Motivare le ragioni per cui si ritiene possibile la riduzione
Finanza locale (SI/No)	Spesa obbligatoria (SI/No)	Codice capitolo	Descrizione capitolo	Titolo	Codice IV livello Piano dei Conti Finanziario	Missione	Programma	Codice COFOG	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	OLTRE IL TRIENNIO	
NO	NO	U0028115	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PER INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE (PIANO POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE)	1	U.1.04.03.99.000	U.15.000.000	PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO ALL OCCUPAZIONE	COFOG 15.003.105 - DISOCCUPAZIONE		500.000,00	500.000,00		Le risorse inizialmente stanziaste nell'ambito del Piano politiche del lavoro erano sufficienti per le attività previste.
TOTALE COPERTURE CON RIDUZIONE DI ALTRE SPESE di cui									-	500.000,00	500.000,00	-	
TOTALE FINANZA LOCALE													
TOTALE TITOLO 1										500.000,00	500.000,00		
TOTALE TITOLO 2													
TOTALE TITOLO 3													
TOTALE TITOLO 4													

[illegible]

ATTENZIONE:

- 1) Le nuove spese di finanza locale devono essere finanziate solo con risorse di finanza locale
- 2) Il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 30/2009 stabilisce che: "Le leggi regionali che prevedono nuove o maggiori spese correnti devono trovare copertura con l'iscrizione di entrate correnti ovvero con la riduzione di spese correnti".
Ne consegue che:

- a) Le spese di parte corrente possono essere finanziate solo con riduzioni di stanziamenti relativi a spese correnti
b) Le spese di investimento possono essere finanziate con riduzione di spese sia correnti sia in conto capitale

La quadratura per Titoli è generale e pertanto non deve essere fatta distintamente nell'ambito della finanza locale e nell'ambito delle altre risorse regionali. Tiene conto quindi complessivamente di tutte le variazioni previste dal DDL.